

---

---

Gennaio  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
1

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	6
CODICE PROCEDURA PENALE .....	6
IMPUGNAZIONI .....	6
NUOVE CONTESTAZIONI.....	6
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE.....	7
CODICE PENALE .....	8
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO .....	8
PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO.....	9
REATI CONTRO LA PA .....	9
REATI CONTRO LA PERSONA.....	10
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA .....	10
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	10
ESTRADIZIONE .....	11

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 47128 ud. 31/03/2022 - deposito 13/12/2022.**

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuzione, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dall'inammissibilità del ricorso.

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 47502 ud. 29/09/2022 - deposito 15/12/2022.**

Le Sezioni Unite hanno affermato che:

- la sentenza di condanna che abbia omissis di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen.;
- la Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omissis applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.;
- resta impregiudicato, in tali casi, il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 45584 ud. 24/11/2022 - deposito 01/12/2022.**

La Seconda Sezione penale ha affermato che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche" e dotate di piena autonomia, deve aversi riguardo al luogo di ubicazione delle stesse, ove in esso siano state concretamente programmate, ideate e dirette le attività del sodalizio e ivi si sia manifestate l'operatività della struttura e, per l'effetto, si sia realizzata la messa in pericolo del bene protetto. (Fattispecie relativa a "locale" di 'ndrangheta operante in Roma, la cui costituzione risultava "autorizzata" dall'organismo di vertice calabrese, denominato "provincia").

**Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 47538 ud. 18/11/2022 - deposito 16/12/2022.**

La Seconda Sezione penale ha affermato che il reato di cui all'art. 416-bis è configurabile con riguardo a una nuova articolazione periferica (cd. "locale") di un sodalizio mafioso operante in un'area caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale (nella specie, la città di Roma), anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora:

- emerga il collegamento con tale sodalizio della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa;
- quest'ultima svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento;
- il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico;
- sia dotata di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile;
- sia spesa, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, la fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento.

**Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 45558 ud. 16/11/2022 - deposito 01/12/2022.**

La Terza Sezione penale ha affermato che anche i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla disciplina del "superbonus 110%", possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di costi in realtà non sostenuti, al delitto previsto dall'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti.

**Cass. Pen. sez. V, sentenza n. 45719 ud. 09/11/2022 - deposito 01/12/2022.**

La Quinta Sezione penale, in tema di mezzi di prova, ha affermato che la nomina, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, di un solo perito e non di un collegio in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.

**Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 45061 ud. 03/11/2022 - deposito 25/11/2022.**

Ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tener conto - unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta - del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con l'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. A tal proposito, l'individuazione di valori dotati di particolare ricorrenza statistica nelle decisioni concernenti il fatto lieve può essere condotta avvalendosi dello studio recentemente predisposto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha comportato l'esame di 398 decisioni della Corte in materia di spaccio di lieve entità, emesse nel triennio 2020-2022.

**Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 45120 ud. 28/10/2022 - deposito 28/11/2022.**

La Terza Sezione penale, in tema di nuova condizione di procedibilità della confisca introdotta dalla cd. "riforma Cartabia", ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen. formulata in relazione all'art. 1, comma 14, della legge delega n. 134 del 2021, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, debba essere inviato un avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente (nella specie relativa al profitto del reato tributario di cui all'art. 10-ter d.lgs.

n. 74 del 2000) prima di procedere all'esecuzione del provvedimento ablatorio, in difetto di precedente sequestro, perché lo stesso ha ad oggetto una disposizione ad effetti tipicamente processuali, come tale applicabile secondo il principio *tempus regit actum*, senza immediate ricadute "dirette" sulla quantità e qualità di pena applicabile al condannato agli effetti dell'art. 25, comma secondo, Cost.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE PROCEDURA PENALE

#### IMPUGNAZIONI

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 50/2022 - ud. 21/12/2022 - deposito 22/12/2022.**

E' inammissibile l'istanza di revisione del giudicato la quale sia argomentata esclusivamente in termini di riesame critico dei fatti e delle valutazioni già compiute, nel rito e nel merito, nelle precedenti fasi del giudizio, non potendosi ritenere così come sostenuto dall'istante, che i fatti incriminati mai provati equivalgano a fatti nuovi. Nella specie l'imputato, condannato per il reato di omicidio volontario in concorso, aveva formulato la propria richiesta di revisione sulla inattendibilità delle dichiarazioni rese nel processo da un teste e sulla esistenza di fatti mai provati considerandoli come fatti nuovi, tuttavia i giudici del gravame avevano dichiarato inammissibile l'istanza in quanto basata non su nuove prove ma su una diversa interpretazione dei fatti così come effettuata nella sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione dell'episodio criminoso, *thema* da ritenersi riservato esclusivamente ai mezzi ordinari di gravame di merito.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 51/2022 - ud. 14/12/2022 - deposito 14/12/2022.**

E' accolta la richiesta di rescissione del giudicato con contestuale sospensione dell'esecuzione a favore del prevenuto che non abbia avuto conoscenza del processo a suo carico a causa di una oggettiva ignoranza circa la celebrazione del processo e non, viceversa, per una consapevole scelta di non partecipare al giudizio che lo riguardava. Nella specie dalla documentazione in atti emergeva che l'imputato non era assistito da alcun difensore di fiducia al momento della celebrazione dell'udienza preliminare ed inoltre dagli atti non poteva evincersi che, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo in corso in quanto non vi erano elementi di sorta da cui inferire che pure a fronte di una iniziale elezione di domicilio del prevenuto presso lo studio del difensore vi fossero stati contatti effettivi del primo con quest'ultimo. Pertanto, permaneva una situazione oggettiva di dubbio circa l'effettività della conoscenza del processo in capo al prevenuto che, secondo la logica del favor rei, doveva portare alla sospensione dell'esecuzione della pena.

#### NUOVE CONTESTAZIONI

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 376/2022 - ud. 29/03/2022 - deposito 19/12/2022.**

In tema di reati fallimentari, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato di bancarotta fraudolenta, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale, intervenuta successivamente alla formulazione dell'originaria imputazione, opera da quando il Pm esplicitamente decida di contestarla anche nel corso del processo, purchè tale contestazione suppletiva non intervenga dopo la decorrenza del termine di prescrizione confacente alla originaria imputazione. Siffatta contestazione suppletiva può essere assolta non solo attraverso le forme ordinarie ovvero la notifica del verbale di udienza ma anche nel corso del giudizio allorquando l'imputato venga tratto a giudizio per un reato non aggravato e la dilatazione dei termini di prescrizione consegua pur sempre a

---

---

una rituale iniziativa del PM. Nel caso di specie, i giudici di primo grado avevano ritenuto che fossero maturati i termini massimi di prescrizione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta commesso dall'imputato, in quanto l'esercizio della azione penale era inizialmente avvenuto con riferimento a fattispecie di bancarotta fraudolenta aggravata soltanto per la pluralità di condotte e non anche in virtù della rilevante gravità del danno, circostanza questa che era stata contestata, invece, a processo in corso in occasione di una delle udienze dibattimentali prescindendo dagli adempimenti formali, tuttavia il PG appellante sosteneva che la notifica del verbale di udienza non ha alcuna incidenza sull'effetto costitutivo della contestazione in quanto la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 519 c.p.p., idonea ad interrompere il termine di prescrizione, rappresenta essa stessa espressione di autoritarità e pertanto non ha natura recettizia.

### **RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE**

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2022 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023.**

Non può essere accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando il periodo di vigenza della misura cautelare sia interamente riferibile alla espiazione di altra pena definitiva, e che comunque a tali fini esso sia stato calcolato in fungibilità, né merita accoglimento la domanda riparatoria con riguardo alla lamentata revoca dell'affidamento in prova relativamente a diversa pena esecutiva in quanto la revoca dell'affidamento in prova non è effetto diretto della valenza dispositiva del provvedimento cautelare bensì frutto di una libera valutazione degli elementi di fatto desumibili anche dalla parte espositiva e motivazionale del provvedimento cautelare. Nella specie all'istante era stato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale cui era stato precedentemente ammesso in ordine a diversa sentenza di condanna irrevocabile e a seguito di ciò aveva dovuto scontare in carcere la residua pena relativa ad un'altra sentenza, tuttavia il periodo di vigenza della misura cautelare di cui egli lamentava l'ingiusta detenzione era riferibile alla espiazione di un'altra condanna definitiva ed inoltre la revoca dell'affidamento sociale per cui era stato ammesso era dovuto non alla mera adozione della misura cautelare in questione ma per i gravissimi indizi in ordine a condotte illecite valutate incompatibili con un'utile prosecuzione dell'affidamento in prova.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 45/2021 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023.**

La dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in relazione ai quali l'istante ha proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione comporta l'infondatezza della stessa, posto che in siffatti casi non risulta acclarata l'innocenza dell'imputato. Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riparatoria pure con riguardo alla durata delle patite misure cautelari considerato che per tale periodo i reati per i quali non vi è stata sentenza di assoluzione legittimavano il permanere delle misure, secondo il termine massimo di fase consentito ai sensi dell'art. 303, co. 1 lett. a) n. 3 c.p.p. Nella specie nei confronti dell'imputata era stata applicata la custodia cautelare in relazione a plurimi gravi reati quali estorsione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, reati dichiarati estinti per prescrizione dal Gup e che non hanno formato oggetto di esame nella sentenza assolutoria.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 48/2021 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023.**

E' infondata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando la durata della custodia cautelare sofferta non sia superiore alla misura astrattamente irrogabile ma solo per la parte di



---

---

detenzione subita in eccedenza. Nel caso di specie al prevenuto era stata applicata una misura cautelare con riguardo a reati dichiarati estinti per prescrizione, per i quali dunque non è risultata acclarata la sua innocenza, ed inoltre i predetti reati legittimavano il permanere della misura della custodia cautelare secondo il termine massimo di fase per essi consentito.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 61/2021 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023.**

E' infondata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando la durata della custodia cautelare sofferta non sia superiore alla misura astrattamente irrogabile ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza. Nel caso di specie all'istante era stata applicata una misura cautelare con riguardo a reati di estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione dichiarati estinti per prescrizione, per i quali dunque non è risultata acclarata la sua innocenza e che legittimavano il permanere della misura custodiale secondo il termine massimo di fase per essi; ed inoltre in sede di interrogatorio formale l'imputata aveva posto in essere un comportamento colposo il quale aveva dato causa alla misura cautelare emessa nei suoi confronti.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 63/2021 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023.**

E' riconosciuto il diritto all'indennità riparatoria allorquando il periodo di custodia cautelare sia eccedente rispetto a quello massimo di fase consentito, non rilevando eventuali profili colposi addebitabili alla parte istante. Nel caso di specie il periodo di carcerazione patito dall'istante era stato prorogato dal Gip competente ma successivamente il provvedimento di proroga era stato annullato dal Tribunale del riesame per la sua illegittimità, pertanto l'imputato aveva diritto al ristoro patrimoniale a causa dell'ingiusta detenzione subita vista l'illegittimità del provvedimento di proroga del periodo di restrizione.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 3/2022 - ud. 14/09/2022 - deposito 15/12/2022.**

Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui non vi sia colpa grave imputabile al prevenuto per avere egli riferito in sede di interrogatorio circostanze attendibili poste alla base della sua definitiva assoluzione. Nella specie sulla base delle argomentazioni della sentenza assolutoria, passata in giudicato, sia in punto di fatto che di diritto, si accertava che la condotta tenuta dall'imputato atteneva ad un fatto diverso da quello originariamente contestato ed in relazione a cui era stata disposta la misura cautelare, condotta in sé non costituente reato e per la quale non poteva dunque ravvisarsi un effettivo profilo di colpa a carico dell'istante.

## **CODICE PENALE**

### **ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO**

**Corte d'Appello, sentenza n. 1341/2022 - ud. 06/12/2022 - deposito 21/12/2022.**

Non integra il delitto di cui all'art. 326 c.p. la condotta dell'imputato che riveli notizie riservate in relazione alle quali non sussiste un obbligo di segreto così come previsto tassativamente da un regolamento interno che costituisce fonte dell'ordinamento generale integrante una normativa speciale che come tale deroga alle norme di carattere generale, in quanto il reato di rivelazione di segreto d'ufficio prevede, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo, la sussistenza di un vincolo



---

---

giuridico di segretezza, vincolo che sussiste soltanto in alcune ipotesi tassative, non estensibili analogicamente in *malam partem*. Nella fattispecie l'imputato aveva comunicato al collega notizie riservate che tuttavia sulla base del regolamento interno non erano ancora coperte dall'obbligo di segreto il quale presupponeva una apposita relativa decisione ed era diretto a specifici soggetti tenuti al segreto, soggetti dotati di qualifiche particolari di cui l'imputato non era investito.

### **PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1341/2022 - ud. 06/12/2022 - deposito 19/12/2022.**

Non è punibile ai sensi all'art. 326 c.p. per particolare tenuità del fatto la condotta dell'imputato di propalazione della notizia riservata che non metta in pericolo in maniera significativa il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, considerato inoltre che tale condotta si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, da una minima intensità del dolo atteso che l'imputato aveva riferito il dettaglio investigativo segreto solo a fronte di continue sollecitazioni da parte di un collega. Nella specie la rivelazione fornita dall'imputato non aveva arrecato alcun *vulnus* al bene giuridico protetto dall'art. 326 c.p. in quanto il dettaglio investigativo riferito non poteva permettere all'imputato di pregiudicare le investigazioni avvantaggiandolo nel precostituirsi prove a proprio favore atteso che si trattava di una indicazione meramente approssimativa e non precisa tale da produrre un vantaggio per il primo e considerato, altresì, che siffatte notizie riservate erano in parte già note al destinatario delle stesse e che non vi fu un accordo tra i due soggetti di incontrarsi allo scopo della rivelazione delle notizie riservate.

### **REATI CONTRO LA PA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 1340/2022 - ud. 06/12/2022 - deposito 21/12/2022**

La condotta di rivelazione del contenuto di un atto in difetto di una norma o di un provvedimento espresso che abbia sancito un obbligo di segreto in relazione al contenuto dell'atto suddetto non integra i presupposti del reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Nella specie l'imputato aveva ricevuto informazioni relative al contenuto di un esposto che per prassi era stato iscritto ad un protocollo riservato in cui erano contenute indicazioni sintetiche sulle accuse mosse e sui destinatari delle stesse, tuttavia siffatta prassi rimandava ad una esigenza di riservatezza più generale e non ad un obbligo normativamente imposto di segreto, tenuto conto altresì che la propalazione delle notizie riservate era comunque avvenuta in un momento precedente alla decisione di segretazione dell'atto in oggetto non sussistendo dunque ancora le esigenze di riservatezza del suo contenuto. Non poteva inoltre estendersi analogicamente al caso di specie la disciplina prevista dalla normativa interna di tipo regolamentare relativa alla segretazione degli atti interni, la quale prevede plurime ipotesi tassative che impongono l'obbligo di segreto in determinate fasi e nei confronti di determinati soggetti, ipotesi tra le quali non rientrava l'atto in oggetto per il quale non poteva prevedersi un obbligo espresso di segreto in un momento antecedente alla sua adozione.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 982/2022 - ud. 12/07/2022 - deposito 28/11/2022**

Integra il delitto di peculato la condotta dell'imputato, pubblico ufficiale, che utilizzi indebitamente i contributi erogati ai gruppi consiliari per finalità estranee all'esercizio del mandato e non fornisca giustificazione alcuna in ordine alla riconducibilità di tali fondi alle funzioni svolte dai gruppi e alle

---

---

finalità istituzionali, ma si limiti a produrre soltanto la documentazione fiscale per il rimborso delle spese effettuate in virtù di una prassi automatica dei rimborsi praticata nell'ente di appartenenza. Nel caso in esame, l'imputato, capo del Gruppo consiliare regionale in violazione della normativa regionale aveva chiesto e ottenuto il rimborso per spese per ristorazione e personali che erano prive di collegamento con l'attività istituzionale del gruppo consiliare di appartenenza ma erano utilizzate per fini diversi da quelli consentiti dalla legge, circostanze queste dimostrate dell'assenza di minima allegazione e prova circa il collegamento degli eventi conviviali e delle altre spese effettuate con l'attività politico istituzionale del gruppo di appartenenza.

## **REATI CONTRO LA PERSONA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 927/2022 - ud. 16/09/2022 - deposito 17/11/2022**

Risponde del delitto di lesioni personali aggravate e di minaccia l'imputato che in stato di ubriachezza cagioni volontariamente lesioni alla compagna e la minacci di morte con un coltello quand'anche si tratti di un unico episodio violento commesso in condizioni di alterazione dovuta dalla assunzione di sostanze alcoliche. Nella specie l'imputato, durante l'interrogatorio libero, aveva ammesso che a seguito di un litigio con la compagna per una banale questione aveva lanciato contro la donna con un vaso di vetro dopo averla afferrata per i capelli e averla colpita con calci e pugni nonché l'aveva insultata e minacciata con un coltello. Tale condotta era proseguita anche successivamente all'intervento dei militari che erano stati chiamati dalla vittima e che si trovavano presso l'abitazione di questa durante il litigio in corso, circostanza questa che assieme alle dichiarazioni della persona offesa e al referto sanitario provavano la violenta aggressione e le minacce subite dalla donna.

## **REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1077/2022 - ud. 11/10/2022 - deposito 05/12/2022**

Deve essere assolto per non aver commesso il fatto in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p. l'imputato che, trovatosi come passeggero all'interno di una autovettura, non abbia consapevolezza che la merce custodita in sacchi riposti nel bagagliaio dell'auto sia merce con marchi contraffatti. Nella specie l'auto nella quale si trovava la merce contraffatta non era condotta dall'imputato mentre quest'ultimo vi si trovava come passeggero e non era emerso alcun elemento da cui inferire la consapevolezza dell'agente circa l'esistenza della merce contraffatta all'interno di sacchi collocati nel bagagliaio dell'autovettura.

## **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

### **Tribunale di Sorveglianza, ordinanza n. 1620/2022 - ud. 1/12/2022 - deposito 23/12/2022**

Il reclamo proposto dal PM avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di concessione del permesso premio non merita accoglimento allorquando il detenuto abbia già usufruito di una prima esperienza premiale esterna e la lunga detenzione del soggetto sia stata caratterizzata da una buona condotta e dall'assenza di comportamenti negativi, anche con riferimento alla prosecuzione di un lungo percorso di osservazione che deve ormai ritenersi concluso. Nella specie, il Magistrato di sorveglianza concedeva un secondo permesso premio al detenuto che aveva già scontato oltre 15 anni di detenzione sulla base di una valutazione del quadro personologico emergente dagli atti il quale

---

---

evidenziava una residua pericolosità sociale dello stesso controbilanciata dalla possibilità di consentire al condannato di sperimentare la credibilità dei suoi propositi mediante una nuova esperienza premiale, considerata la propria buona condotta carceraria e l'assenza di legami con la criminalità organizzata e non rilevando la permanenza di una professione di innocenza proclamata dal detenuto ai fini del rigetto del reclamo.

**Tribunale di Sorveglianza, ordinanza n. 1566/2022 - ud. 17/11/2022 - deposito 7/12/2022**

E' differita l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che versi in condizioni di grave infermità sia fisica che psichica, tali da doversi ritenere incompatibili con la detenzione in carcere. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza evidenziava che il detenuto risultava affetto da gravi infermità che richiedevano l'attuazione di terapie riabilitative non praticabili in ambito intramurario e per tali ragioni, considerato che non sussistevano ragioni di pericolosità sociale e che il condannato riconosceva in maniera onesta e critica la propria responsabilità in relazione all'ipotesi di tentato omicidio, lo ammetteva al differimento dell'esecuzione della pena nelle forme dell'esecuzione domiciliare presso una struttura terapeutica utile a favorirne il recupero di un sufficiente livello di autonomia all'interno di un contesto protetto, con l'obiettivo di un graduale reinserimento nel più ampio tessuto sociale di riferimento.

**Tribunale di Sorveglianza, ordinanza n. 1526/2022 - ud. 24/11/2022 - deposito 29/11/2022**

Merita accoglimento il reclamo proposto dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis o.p. avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza che rigetti l'istanza di permesso *ex art. 30 o.p.* avanzata dal primo nell'ipotesi in cui si verifichi un evento eccezionale, di particolare gravità, correlato alla vita familiare dell'interessato che consenta a quest'ultimo di ottenere il permesso di necessità. Nella specie il detenuto, sottoposto a regime carcerario *ex art. 41 bis o.p.*, chiedeva di poter recarsi presso la tomba del nonno deceduto al fine di rendere omaggio alla sepoltura dello stretto congiunto, tuttavia il magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza rilevata l'attuale pericolosità sociale del detenuto esponente di spicco di un clan che portava a non escludere la sussistenza di collegamento sul territorio con la criminalità organizzata, con il concreto rischio che la possibilità offertagli di ritornare nei luoghi di origine poteva portare a riallacciare nuovi collegamenti con l'associazione criminosa di riferimento. Il Tribunale ha rilevato al contrario che l'evento morte del prossimo congiunto del detenuto fosse un evento eccezionale tale da determinare la possibilità per il reclamante di fare visita sulla tomba del familiare purchè non fosse consentito allo stesso alcun incontro o contatto con i familiari al fine di impedire ogni collegamento con l'ambiente di origine.

## **ESTRADIZIONE**

**Corte d'Appello, ordinanza n. 13/2022 - ud. 29/12/2022 - deposito 29/12/2022**

Deve essere sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di dimora nei confronti dell'estradando già processato, condannato e che ha scontato gran parte della pena inflittagli il quale ha espressamente acconsentito ad essere estradato, indici questi che attenuano grandemente il suo pericolo di fuga e che dimostrano la particolare acquiescenza del soggetto al rispetto delle prescrizioni impostegli così da ritenersi sufficiente una misura meno afflittiva. Nel caso di specie era stata inoltrata una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito nei confronti del prevenuto il quale era stato tratto in arresto in Italia e aveva acconsentito ad essere estradato, circostanza questa che aveva portato il Giudice di Appello a ritenere che non vi fosse un pericolo di

---

---

fuga del condannato, considerato inoltre che dalla documentazione acquisita si evinceva che il soggetto era ricercato per l'esecuzione della residua pena di 15 mesi.

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 12/2022 - ud. 12/12/2022 - deposito 12/12/2022**

Non può essere accolta la richiesta di estradizione dell'indagato colpito da un ordine di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria straniera quando le condotte oggetto di estradizione risultano essere risalenti nel tempo e dall'esame degli atti non emerga un pericolo di fuga del soggetto estradando. Nella specie l'indagato era stato colpito da un ordine di cattura internazionale emesso dal Tribunale albanese in relazione ai reati di truffa, false dichiarazioni, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, danneggiamento, incendio e attraversamento illegale delle frontiere, reati previsti e puniti dal codice penale albanese, tuttavia i giudici di seconde cure hanno ritenuto di non convalidare l'arresto del prevenuto in quanto le condotte oggetto di estradizione risultavano risalenti nel tempo e non sussisteva un pericolo di fuga dell'estradando poichè egli non si era reso mai irreperibile dopo il suo rintraccio.

## **MANDATO DI ARRESTO EUROPEO**

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 11/2022 - ud. 09/12/2022 - deposito 09/12/2022**

Deve essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere e non viceversa un'altra misura di minore afflittività nei confronti di un cittadino tedesco arrestato nel territorio dello Stato in forza del mandato di arresto europeo, considerata l'oggettiva gravità delle condotte in relazione alle quali l'Autorità giudiziaria tedesca ha richiesto la consegna, le quali costituiscono reato anche in Italia alla luce del disposto degli artt. 270 e segg. c.p., considerato il rischio di recidiva da parte dell'arrestato e considerata, altresì, l'insussistenza di ragioni per ritenere che i fatti in relazione ai quali l'Autorità tedesca ha emesso il mandato di arresto furono commessi in presenza di scriminanti, di cause di non punibilità o di estinzione del reato o della pena. Nel caso di specie il prevenuto era stato indagato dall'Autorità giudiziaria tedesca in quanto ritenuto partecipe di una associazione per delinquere con finalità di terrorismo interno nell'ambito della quale il primo aveva la funzione di coordinamento e reclutamento di appartenenti alle forze armate tedesche al fine di costituire un braccio militare dell'organizzazione terroristica.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 13/2022 - ud. 19/12/2022 - deposito 19/12/2022**

Il cittadino tedesco, raggiunto da un Mandato di Arresto Europeo per l'esecuzione di una misura cautelare emessa dalla Corte Federale di Cassazione tedesca in quanto indagato quale partecipe di una associazione per delinquere con finalità di terrorismo interno, va consegnato all'Autorità Giudiziaria richiedente sussistendo tutti i presupposti della consegna. Infatti, l'organo emittente il M.A.E. è da considerare autorità giudiziaria ai fini della normativa in materia, il M.A.E. fornisce una esaustiva descrizione delle condotte contestate - qualificabili nell'ordinamento italiano come reato ai sensi degli artt. 270 e segg. c.p. e 304 c.p. - ed indica la norma del codice penale tedesco violata, nonchè la pena massima prevista pari ad anni dieci di reclusione, sebbene per un M.A.E. cd "processuale" non assuma rilevanza la concreta quantificazione della pena che potrà essere applicata all'esito del giudizio. Il M.A.E., inoltre, da conto dei diritti spettanti all'arrestato e non risulta in alcun modo che quest'ultimo possa essere oggetto di persecuzione politica.